



Allegato A alla determinazione  
~~settoriale~~ deliberazione di giunta/consiglio

N° 8 del 08.05.2008

Il Segretario Comunale

**COMUNE DI ELINI**

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INCENTIVAZIONE  
ALL'AFFIDO DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL  
CANILE PRIVATO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INCENTIVAZIONE ALL'AFFIDO DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE PRIVATO**

### **ART. 1**

#### **FINALITA' E SCOPO**

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione per l'affido dei cani randagi catturati sul territorio comunale e lo scopo è quello di aver un numero minore di cani ricoverati presso il canile convenzionato con il comune.

### **ART. 2**

#### **STRUTTURA DI RICOVERO**

I cani randagi catturati sul territorio comunale, per assenza di strutture pubbliche idonee, sono ricoverati presso una struttura privata atta a ciò, convenzionata con questo Ente.

### **ART. 3**

#### **CATTURA E RICOVERO**

Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso del **Servizio comunale competente** e dell'Ufficio Veterinario dell'Azienda Sanitaria locale di competenza.

Lo stesso deve essere catturato nel territorio di pertinenza di quest'Ente. Il ricovero deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso del Servizio Comunale competente che deve contenere le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale codice identificativo impresso secondo le modalità di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n° 21/94 e il luogo in cui è stato catturato. La fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati cani catturati.

### **ART. 4**

#### **TEMPI PER L'AFFIDO**

Dopo 60 giorni continuativi di permanenza nella struttura il cane non reclamato può essere affidato, anche in forma definitiva, a persona che dia idonee garanzie di buon trattamento.

### **ART. 5**

#### **CONTRIBUTO**

L'Amministrazione comunale di Elini, ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio di Elini, così ripartita per ogni cane affidato:

- concessione di un contributo a fondo perduto di € 25,00 (venticinque/00) mensili per tutta la vita del cane affidato. Il contributo si rinnova per la durata annuale automaticamente il 31 dicembre di ogni anno. È fatta salva la possibilità, da parte del comune, di variarne l'importo o di non concederlo, dandone comunicazione alla persona affidataria del cane, tramite raccomandata con lettera di ricevimento 30 giorni prima della scadenza annuale.
- creazione di un fondo di € 75,00 (settantacinque/00) all'anno per ciascun cane dato in affidamento da destinarsi ad iniziative comunali a tutela degli stessi.

### **ART. 6**

#### **ISTANZA ADOZIONE**

L'affidamento viene disposto sulla base di una istanza presentata dal privato nella quale è contenuta sia la volontà di assumere in affidamento uno o più animali nonché le generalità dell'istante e i dati di ubicazione dei locali nei quali l'animale verrà ospitato.

Nel caso di più istanze di adozione, ha priorità rispettivamente:

- l'istante che richieda numero due cani.
- l'istante residente in zona agricola o nei centri abitati in casa unifamiliare dotata di ampio giardino privato di proprietà, oppure l'istante che disponga di un terreno fuori dal centro abitato da adibire ad area per l'animale.
- cronologico della richiesta di adozione.

In caso di parità viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Ciascun soggetto potrà essere affidatario contemporaneamente di massimo n° 2 cani.

### **ART. 7**

#### **VALUTAZIONE AFFIDO**

Le istanze di adozione vengono valutate dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

Al Responsabile del Servizio Comunale è riconosciuta la facoltà di negare l'affido qualora possa essere causa di turbativa della civile convivenza e/o dell'ordine pubblico. Il diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

### **ART. 8**

#### **MODALITA' LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO**

L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e il beneficiario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, il contributo viene liquidato in due rate semestrali posticipate con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

Nel caso di morte del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di effettivo affido.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente la distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge solo dopo sopralluogo del Responsabile del Servizio Comunale o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

#### **ART. 9**

##### **MODULISTICA**

L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica facente parte, quale allegato, del presente regolamento e disponibile presso l'Ufficio Comunale competente del Comune.

#### **ART. 10**

##### **MODALITA' SCELTA DELL'ANIMALE**

L'istante deve presentare la domanda di affido e contribuzione dopo aver preso visione dei cani ricoverati presso la struttura o visionato il fascicolo fotografico tenuto dall'Ufficio Comunale competente dove sono evidenziate le caratteristiche principali dell'animale.

I cani affidati restano di proprietà del comune di Elini e non possono essere venduti, ceduti temporaneamente o definitivamente, spostati fuori dal territorio comunale senza la preventiva autorizzazione del competente servizio del comune di Elini.

#### **ART. 11**

##### **IDENTIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE**

Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già dotato di un codice di riconoscimento e sterilizzato dal veterinario dell'A.S.L. o da altro veterinario competente, e verrà accompagnato da apposito Documento di Affidato, riportante il cronologico di identificazione nonché la certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.

#### **ART. 12**

##### **DECESSO DELL'ANIMALE**

L'affidatario del cane, nel caso di decesso dello stesso, deve avvisare tempestivamente l'Ufficio Comunale competente per gli accertamenti di rito e qualora venisse riscontrato il decesso per morte violenta o avvelenamento si dovrà avvisare immediatamente il servizio veterinario dell'A.S.L.

#### **ART. 13**

##### **CONTROLLI PERIODICI**

Il servizio Comunale è tenuto a controlli periodici presso il luogo di permanenza del cane in affido al fine di verificare la corretta tenuta dell'animale dal punto di vista del benessere e dell'amorevolezza. In ogni caso devono essere rispettate le previsioni dell'art. 16 della L.R. n° 21 del 18 maggio 1994.

#### **ART. 14**

##### **ABBANDONO DEI CANI**

Chiunque abbandona i cani avuti in affidamento è punito, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 21 del 18 maggio 1994, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 516,46 e ai sensi delle norme del Codice Penale.

La sopravvenuta impossibilità a detenere l'animale affidato deve essere comunicata al comune per la consegna presso apposita strutture oppure per l'avvio di un nuovo affido.

#### **ART. 15**

##### **VIGILANZA SULL'AFFIDO**

Il personale di vigilanza di cui all'art.13 nel caso accertasse maltrattamento dell'animale dovrà procedere alla segnalazione del fatto alle Autorità della A.S.L. di competenza ed attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca del Documento di Affidato con conseguente ricovero del cane presso la struttura da cui proveniva ed eventuali conseguenze amministrative o penali a carico dell'affidatario dell'animale.

#### **ART. 16**

##### **CANI PERICOLOSI**

La procedura di cui all'art.15 comporta la perdita del contributo e qualora sia già stato in parte liquidato, imporrà il recupero mediante apposito atto motivato. La corretta tenuta dell'animale è sottoposta a controlli periodici per tutto il periodo di vita del cane.

Agli affidatari è dato obbligo di provvedere a controlli annuali per la salute dell'animale consistenti in almeno n.2 sverminazioni e n.1 vaccinazione che dovranno essere debitamente documentate.

Sono fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalle disposizioni normative.

#### **ART. 17**

##### **POLIZZA ASSICURATIVA**

Coloro che richiederanno l'affido di specie canine che rientrano nella categoria di cani pericolosi sono tenuti a presentare apposita polizza assicurativa, nonché rilasciare apposita autocertificazione di possesso dei requisiti prescritti dalla legge per tali categorie di cani.

Gli istanti sono obbligati a sottoscrivere apposito documento attestante la assunzione di responsabilità per danni contro terzi causati dai cani affidati.

**ART. 18**

**NORMATIVA**

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

**ART. 19**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.